



Prot. n. ____ del 06/06/2020

3900

AVVISO DI RITROVAMENTO OGGETTI SMARRITI

Si rende noto che sono stati ritrovati e depositati presso l'Ufficio Economato i seguenti oggetti come da prospetto allegato.

Chiunque, ai sensi dell'art. 931 codice civile si dichiara proprietario o avente titolo ad ottenere la consegna della cosa mobile ritrovata, potrà reclamarla presso l'Ufficio Economato, entro un anno dalla data dell'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del presente avviso.

A chi rivolgersi:

Ufficio Economato- palazzo sede comunale (1° piano) - Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2 -
Tel. 0523/820441 - negli orari di apertura al pubblico degli uffici
Addetta: Sig. ra Roberta Giacchetti

Iter procedurale:

- Riscontro dell'appartenenza al richiedente del bene smarrito;
- Restituzione oggetto;
- Redazione e firma verbale di restituzione.

Normativa di riferimento

- Art. 927 Codice Civile: Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
- Art. 928 Codice Civile: Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
- Art. 929 Codice Civile: Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha ritrovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa e ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
- Art. 930 Codice Civile: Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale comma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
- Art. 931 Codice Civile: Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
- L'art. 647 del Codice Penale stabilisce che è punito a querela della persona offesa, con multa nelle forme di legge e con reclusione fino ad un anno, chiunque avendo trovato denaro o cose da altri smarrite se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà delle cose ritrovate.

Il Responsabile SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. ADRIANA RAGGI



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Prot n° 3900		Del 06/06/2020	
ELENCO OGGETTI SMARRITI			
N°	DESCRIZIONE OGGETTI RINVENUTI	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	
		SOGGETTO	ESTREMI
1	MAZZO DI CHIAVI	Polizia Locale di Monticelli d'Ongina	Ns. Registro n° 45
2	MAZZO DI CHIAVI	Polizia Locale di Monticelli d'Ongina	Ns. Registro n° 46
3	MAZZO DI CHIAVI	Polizia Locale di Monticelli d'Ongina	Ns. Registro n° 47
4	ANELLO	Polizia Locale di Monticelli d'Ongina	Prot n° 96/17 Ns. Registro n° 48
5	BICICLETTA	Privato	Ns. Registro n° 49
6	CELLULARE	CARABINEIRI di Monticelli d'Ongina	Prot n° 82/17 Ns. Registro n° 50

Il Responsabile SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. ADRIANA RAGGI

